

AVVISO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI ACCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE SEZIONE C – PROGETTI DI LUNGOASSISTENZA SOCIOSANITARIA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E PERSONE CON DISABILITA'

PERIODO 1° GIUGNO 2024-31 MAGGIO 2028. IMPORTO PRESUNTO DEL VALORE DEGLI AFFIDAMENTI PER LA PRIMA ANNUALITA' € 12.000.000,00

PREMESSA

Il presente avviso è finalizzato all'accreditamento nella "SEZIONE C - progetti di Lungoassistenza sociosanitaria domiciliare per persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità" all'interno dell'Albo dei Prestatori di servizi sociali e sociosanitari del Comune di Torino, così come concordato anche con l'Asl Città di Torino (di seguito definite congiuntamente come "Amministrazioni").

La Città di Torino, fin dai primi anni 2000, in collaborazione con le A.S.L. cittadine (ora A.S.L. Città di Torino) con cui sono stati firmati negli anni specifici accordi, ha promosso il riordino delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, dando corso alla realizzazione e sistematizzazione di una gamma articolata di servizi e prestazioni in regime di accreditamento, in grado di sostenere sia la persona in condizioni di fragilità che le famiglie, garantendo un'offerta diversificata e di qualità a disposizione dei cittadini e delle cittadine torinesi e delle loro famiglie con il coinvolgimento del mondo della cooperazione e dell'associazionismo e valorizzando il lavoro delle diverse figure impegnate nella cura.

In particolare, con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019), la Città di Torino ha adottato un modello per l'erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie in regime di accreditamento dei fornitori con possibilità di libera scelta da parte della persona beneficiaria, secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". La Giunta Comunale con Deliberazione del 17 gennaio 2006 n. mecc. 2006 0600296/019 ha istituito la "Sezione C – Servizi Domiciliari" all'interno dell'Albo dei Fornitori Accreditati di prestazioni sociali e sociosanitarie e bandito la procedura per la formazione del primo elenco di soggetti accreditati.

Una seconda procedura di accreditamento ad evidenza pubblica (Deliberazione della Giunta Comunale del 25 gennaio 2011 n. mecc. 2011 00335/019) per l'aggiornamento della Sezione C - Servizi domiciliari è stata poi bandita, anche per conto delle ASL cittadine, nell'anno 2011: l'elenco dei soggetti accreditati da essa scaturito è tutt'ora vigente. Tale seconda procedura è stata preceduta da un avviso selettivo (Deliberazione della Giunta Comunale del 14 dicembre 2010 n. mecc. 2010 08756/019) volto alla qualificazione delle Agenzie di somministrazione del lavoro finalizzata alla somministrazione di lavoratori domestici, nello specifico Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori, a favore di persone beneficiarie di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie finanziate dal Comune di Torino e dalle Aziende Sanitarie cittadine. Tale procedura di qualificazione si è conclusa con l'approvazione del primo elenco di agenzie qualificate con determinazione del 21/1/2011 n. cronologico 13/APD: anche tale elenco, con i successivi aggiornamenti, è tutt'ora in vigore.

Successivamente il sistema torinese di prestazioni sociali e sociosanitarie ha impattato con provvedimenti regionali che hanno messo in discussione la natura sociosanitaria di alcune prestazioni domiciliari, riconosciuta invece dagli accordi via via firmati dalla Città di Torino con le

ASL cittadine - accordi che definivano il regime della compartecipazione al costo delle prestazioni da parte delle diverse Amministrazioni. Tali provvedimenti sono stati oggetto di ricorsi giurisdizionali da parte della Città, che hanno generato una cornice di incertezza normativa; in attesa di un riordino del sistema delle prestazioni domiciliari da parte della Regione Piemonte - al fine di garantire la continuità delle prestazioni in atto - l'ASL Città di Torino, nella sua qualità di ente strumentale della Regione, è stata autorizzata ad aggiornare e prorogare gli accordi intrapresi con la Città di Torino, da cui è derivata in modo consequenziale la proroga del vigente sistema di fornitori accreditati e agenzia qualificate.

A seguito dell'adozione, con D.G.R. 3-2257 del novembre 2020, del Piano Regionale attuativo del Piano Nazionale per la non Autosufficienza 2019-2021, le Amministrazioni hanno aggiornato l'accordo vigente (DGC n. 397 del 18/05/2021), integrandolo con le previsioni del nuovo Piano, con particolare riferimento ai criteri di accesso alle prestazioni ed al valore economico dei Pai (Progetto assistenziale individualizzato) per coloro che avrebbero avuto accesso alle prestazioni domiciliari dal mese di giugno 2021, prevedendo altresì un graduale sistema di armonizzazione degli interventi già in essere che garantisse senza soluzione di continuità le prestazioni domiciliari e che, come previsto dalla succitata D.G.R. 3-2257, consentisse la facoltà di scelta della persona beneficiaria nel mantenere le condizioni antecedenti del proprio progetto assistenziale o passare al nuovo sistema.

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 29 giugno 2023 - oltre a prorogare l'accordo in scadenza tra Città di Torino e ASL Città di Torino in materia di prestazioni sociali e socio sanitarie in lungoassistenza domiciliare per il periodo 1 luglio 2023 – 31 gennaio 2024 - ha approvato il percorso di elaborazione di un nuovo modello di cure domiciliari socio sanitarie fondato sul progetto individualizzato basato sul budget di salute; sono quindi proseguiti sia il confronto avviato con la Regione Piemonte e l'Asl Città di Torino relativamente alla costituzione di un fondo integrato per la realizzazione di progetti individualizzati sostenuti dal budget di salute, sia il confronto con gli stakeholders e le parti sociali, anche attraverso i Gruppi misti partecipati Disabilità e Anziani, per la definizione del nuovo modello di cure domiciliari socio sanitarie rivolte alle persone non autosufficienti anziane e alle persone con disabilità adulte e minorenni, anche in relazione all'attivazione di progetti individualizzati di cui alla L. 22 dicembre 2021, n. 227 - Delega al Governo in materia di disabilità, alle azioni da realizzarsi per il P.N.R.R. e ad altre normative in materia.

Gli esiti di questi confronti sono stati formalizzati nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 26 settembre 2023, che ha delineato gli aspetti caratterizzanti il nuovo modello sperimentale di cure domiciliari socio sanitarie di cui al presente Avviso di accreditamento, tra cui quelli relativi alla partecipazione delle persone beneficiarie e delle loro famiglie, alla definizione e attuazione dei progetti, all'utilizzo del "budget di salute", alla definizione del ruolo della funzione pubblica e dei soggetti accreditati e alla valorizzazione della funzione dei Punti Unici di Accesso.

La Deliberazione definisce anche alcuni aspetti qualitativi che devono caratterizzare il nuovo sistema di cure domiciliari socio sanitarie, quali: la continuità degli interventi; la qualificazione e la formazione continua del personale impiegato, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità relazionali affinché vengano rispettati la dignità delle persone e il principio di non discriminazione; la continuità delle relazioni personali a domicilio, così come indicato nel Piano Regionale della Non Autosufficienza, attraverso la stabilità relazionale tra operatori e persone beneficiarie; il miglioramento continuo della qualità, la tutela del lavoro.

A gennaio 2024 con Deliberazione 21/2024 si sono prorogati gli accordi in corso con la ASL fino al 31 maggio 2024.

Si richiamano di seguito alcuni atti utili per inquadrare l'attuale normativa di riferimento relativa alle prestazioni domiciliari socio sanitarie in lungo assistenza:

- Legge Regione Piemonte n. 10 del 18/02/2010 Servizi domiciliari per persone non autosufficienti
- DGR 16-6873 del 15 maggio 2023 (Piano Regionale Non Autosufficienza)
- L. 22 dicembre 2021, n. 227 - Delega al Governo in materia di disabilità
- normativa relativa al P.N.R.R.

Si richiamano inoltre i seguenti atti comunali:

- Deliberazione Giunta Comunale Città di Torino n. 787 del 27 febbraio 2015
- Deliberazione Giunta Comunale Città di Torino n. 397 del 18 maggio 2021
- Deliberazione Giunta Comunale Città di Torino n. 386 del 29 giugno 2023
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 26 settembre 2023
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26 gennaio 2024

Nuovo modello di cure domiciliari sociosanitarie

Il miglioramento della qualità del sistema dei servizi integrato pubblico/privato passa anche dalla promozione di un ruolo attivo dei soggetti erogatori. Il nuovo sistema dell'accreditamento prevede una maggiore responsabilità nella progettazione esecutiva degli interventi e la relativa attività di gestione, nell'attuazione e monitoraggio, nel raggiungimento dei risultati e nell'adozione dei correttivi operativi che non richiedano una nuova valutazione, oltre che il coinvolgimento attivo nella progettazione del PAI e nella valutazione degli esiti, che rimangono responsabilità pubblica.

I soggetti erogatori – e le relative figure professionali coinvolte – devono quindi essere intesi come co-produttori dello stesso servizio che sono chiamati ad erogare, in una logica di valorizzazione, soggettivazione e umanizzazione di tutte le persone coinvolte a beneficio della qualità finale dell'intervento. Va in particolare valorizzata la figura dell'OSS che potrà assumere anche funzioni di supporto all'addestramento/formazione del caregiver operativo (assistente familiare) e di monitoraggio operativo dell'attuazione del PAI.

La governance del sistema delle cure domiciliari è in capo ai soggetti pubblici (Comune e ASL Città di Torino), che svolgono le funzioni di valutazione multidimensionale dei bisogni e desideri della persona assistita (con il coinvolgimento diretto suo o di chi la rappresenta), di progettazione (e relativa definizione delle prestazioni necessarie, ovverosia delle componenti del PAI - Piano Assistenziale Individualizzato), di tutela della persona e di verifica dei risultati.

Le Commissioni pubbliche competenti effettuano la valutazione multidimensionale dell'assistito con la presenza delle componenti sociali e sanitarie di Comune e ASL Città di Torino. Ai fini della predisposizione del Progetto assistenziale domiciliare in lungoassistenza vengono definiti, salvo successive modifiche:

- il livello di non autosufficienza attraverso il punteggio sanitario e sociale e l'intensità assistenziale: Bassa, Media, Alta
- per le persone con disabilità, la condizione di disabilità grave o gravissima. Per le persone anziane la condizione di alto o basso bisogno assistenziale
- le prestazioni necessarie al momento della valutazione (con particolare riferimento alle ore OSS), il coinvolgimento delle possibili risorse disponibili sanitarie (domiciliarità sanitaria ADI, medico di medicina generale ecc.) e eventuali altre prestazioni sociali
- eventuali indicazioni in relazione alle tempistiche per l'avvio dei progetti, la modalità e le frequenze del monitoraggio.

Gli interventi sono basati sul budget di salute, che garantisce la personalizzazione e flessibilizzazione dei percorsi assistenziali, spostando l'attenzione dai singoli interventi verso le

esigenze più globali della persona, superando la logica erogativa/prestazionale a favore di una logica di responsabilità sull'attuazione e sui risultati, in capo anche ai fornitori accreditati.

Gli enti fornitori accreditati opereranno in ordine alla progettazione esecutiva degli interventi (e la relativa attività amministrativa), all'attuazione del PAI, al raggiungimento dei risultati e all'adozione in itinere dei correttivi operativi che non richiedano una nuova valutazione.

La prescrizione minima di ore OSS nel Progetto di Lungoassistenza domiciliare è ricondotta ai criteri riportati nella seguente tabella 1 per ogni fascia di gravità, fatte salve motivate eccezioni valutate dalla commissione/servizi competenti.

Tabella 1 - Prescrizioni minime di risorse professionali sanitarie/sociosanitarie da specificare nel Progetto di lungo assistenza domiciliare socio sanitaria, vincolanti per l'elaborazione del

Condizione	Prescrizioni minime di risorse professionali da inserire nel PAI
Gravissimi e Alto bisogno assistenziale (Media e Alta intensità)	4 ore/mensili di OSS anche con funzioni di supporto al care-giver e monitoraggio Potrà essere valutata, da parte della componente sanitaria, la necessità di integrare l'OSS con interventi dell'Infermiere nell'ambito dell'ADI
Gravissimi e Alto bisogno assistenziale (Bassa intensità) Gravi e Basso bisogno assistenziale (tutte le intensità)	2 ore/mensili di OSS

PAI

Successive rimodulazioni del PAI in rapporto alle mutate necessità, nel rispetto del Progetto validato dalla Commissione competente, saranno attuate direttamente dal fornitore, in accordo con la persona beneficiaria/famiglia, dandone preventiva comunicazione alle Amministrazioni.

La Deliberazione 590/2023 ha anche stabilito i criteri per l'emanazione del presente Avviso, confermando il sistema dell'accreditamento, e definito l'accordo con la Asl Città di Torino, il quale stabilisce che la Città di Torino debba fare da centrale di committenza, anche per conto dell'ASL relativamente all'accreditamento dei fornitori delle cure domiciliari socio sanitarie; mentre l'ASL Città di Torino deve curare, in raccordo con Azienda Zero e Regione Piemonte, le procedure propedeutiche necessarie per l'attivazione della piattaforma e degli strumenti informatici di gestione del nuovo sistema di domiciliarità.

A recepimento di quanto emerso dal confronto con gli stakeholders, a partire dall'esperienza dell'Albo dei servizi per la disabilità, la Deliberazione istituisce anche una Linea di accreditamento specifica per i "Progetti individualizzati, personalizzati e partecipati per le persone con disabilità". **Tale Linea sarà oggetto di altro Avviso di accreditamento**, ad integrazione dell'albo prestatori di servizi sociosanitari sezione B - servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità.

ART. 1 – IL SISTEMA DELL’ACCREDITAMENTO

Il sistema di accreditamento adottato da tempo dalla Città di Torino è conforme con il D.Lgs. 502/1992, con i principi ispiratori della Legge 328/2000 e con L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 e la L.R. 10/2010. L'affidamento dei servizi di cui al presente Avviso di accreditamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, in coerenza con le Linee Guida Anac in materia di affidamento dei servizi sociali aggiornate nel luglio 2022 e con la DGR 22-5599 del 12 settembre 2022 a recepimento dell'intesa 151/CSR Stato-Regioni del 4 agosto 2021 sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

L'accreditamento, anche sulla base di autorevoli orientamenti giurisprudenziali (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. III, sent. 18 aprile 2012, n. 2269; Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 292; Cons. Stato, Sez. III, sent. 12 giugno 2014, n. 3020; Cass., Sez. Unite, sent. 14 gennaio 2015, n. 473; Cons. Stato, Sez. III, sent. 27 febbraio 2018, n. 1206; Cass., Sez. Unite, sent. 18 giugno 2019, n. 16336), fa sorgere tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti accreditati un rapporto di natura concessoria, che ispira gli accordi contrattuali che verranno stipulati con i soggetti accreditati nell'incertezza dell'an e del quantum della domanda di servizi.

L'accreditamento si fonda sul principio della libera scelta del fornitore da parte della persona beneficiaria e consente un incardinamento del soggetto accreditato nel sistema dei servizi pubblici, affidandogli il compito di intrattenere un rapporto diretto con le persone beneficiarie nel rispetto di alcune condizioni dettate dalla regolamentazione pubblica, a seguito di un vaglio effettuato in riferimento a parametri predeterminati e subordinatamente all'instaurazione di un successivo Accordo volto a disciplinare compiutamente il rapporto tra il titolare del servizio medesimo ed il soggetto accreditato per la sua erogazione.

L'accertamento della qualità dei servizi erogati e dei profili di competenza dei soggetti accreditati costituisce un aspetto essenziale del processo di accreditamento, sia in fase di primo accreditamento che successivamente. Particolarmente importanti in questo senso sono: la continuità degli interventi; la qualificazione e la formazione continua del personale impiegato, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità relazionali affinché vengano rispettati la dignità delle persone e il principio di non discriminazione; la continuità delle relazioni personali a domicilio, così come indicato nel Piano Regionale della Non Autosufficienza, attraverso la stabilità relazionale tra operatori e persone beneficiarie; il miglioramento continuo della qualità, la tutela del lavoro. Tali profili di qualità devono essere assicurati anche in caso di ricorso a lavoro in somministrazione.

L'attenzione alla formazione del personale sugli aspetti comunicativi e relazionali, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale 590/2023 e ai requisiti del presente Avviso, si motiva per la natura essenzialmente relazionale dei servizi alla persona: il valore finale del progetto assistenziale si fonda, cioè, sulla capacità del soggetto accreditato e del personale impiegato di fornire un prodotto-servizio fatto non solo di “azioni materiali” ma, anche, di beni relazionali e reti sociali. I soggetti accreditati – con le figure professionali coinvolte – devono quindi essere intesi come co-produttori e co-valutatori dello stesso servizio che sono chiamati ad erogare, in una logica di corresponsabilità, pur in un quadro di mantenuta governance pubblica. In questo senso, le prestazioni declinate nel presente Avviso non vanno intese in forma singola, ma come elementi di un progetto complessivo che va considerato nella sua interezza ed in modo integrato.

Con la richiesta di entrare nel sistema dell'accreditamento il soggetto richiedente accetta:

- di lavorare nell'ambito della programmazione pubblica, nel quadro del nuovo sistema integrato dei servizi socio-sanitari
- l'integrazione con i servizi pubblici e la relativa valutazione degli esiti per favorire gli aspetti che attengono alla qualità delle prestazioni
- le tariffe predeterminate nel tariffario dell'Avviso
- l'assunzione di un obbligo informativo verso la Città di Torino e l'Asl Città di Torino ai fini del monitoraggio, della valutazione e della programmazione di interventi e servizi
- i principi e i criteri che informano il sistema locale dei servizi, così come definiti dalle normative regionali sociali e sanitarie in materia
- modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti di cui al presente Avviso
- valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul modello gestionale applicato
- di effettuare le prestazioni qualora scelto dal cittadino

ART. 2 – OGGETTO

L'accreditamento riguarda la Sezione C dell'Albo dei Prestatori di servizi sociali e sociosanitari – progetti di “Lungoassistenza sociosanitaria domiciliare per persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità” residenti a Torino.

La presente procedura, indetta dall'Amministrazione Comunale con funzioni di centrale di committenza anche per conto delle ASL, è finalizzata all'accreditamento dei fornitori, che dovranno garantire l'intera gamma delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie, anche accordandosi con le Agenzie di somministrazione qualificate all'esito di apposita e distinta procedura. A tal fine, i soggetti accreditati dovranno stabilire all'avvio del servizio e garantire durante tutta la durata del servizio accordi di collaborazione con almeno due Agenzie per il lavoro qualificate dalle Amministrazioni.

Le prestazioni di cui al presente avviso potrebbero fare parte di un più ampio progetto per la persona beneficiaria; per tale motivo il soggetto accreditato si rende - con la presentazione dell'istanza di accreditamento - disponibile a collaborare in ogni momento con altri soggetti accreditati o convenzionati con le Amministrazioni, inclusi i fornitori del sistema delle cure domiciliari sanitarie, e a stabilire accordi a tal fine con tali soggetti.

La Città di Torino e la Asl Città di Torino potranno utilizzare l'Albo dei fornitori accreditati anche a favore di altre tipologie di persone beneficiarie che necessitassero delle stesse prestazioni, con spese rispettivamente a proprio carico, quali ad esempio:

- persone anziane autosufficienti per progetti di domiciliarità
- persone minorenni a rischio educativo e difficoltà sociale
- progetto Home Care Premium di INPS
- progetto SOD - sostegno al domicilio alla dimissione ospedaliera in continuità assistenziale
- prestazioni OSS nell'assistenza domiciliare integrata ADI
- Emergenza Caldo
- Pronto Intervento Sociale Cittadino
- Altri progetti

Le prestazioni domiciliari a favore delle persone sopra indicate hanno le seguenti finalità:

- favorire la permanenza nel proprio contesto socio-familiare;
- mantenere e/o sviluppare l'autonomia residuale;
- valorizzare le capacità assistenziali dei familiari
- ritardare per quanto possibile il ricovero definitivo in struttura residenziale.

ART. 3 – DESTINATARI DELL’AVVISO

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso gli operatori economici di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1 e all’articolo 65 del D.lgs. 36/2023.

I soggetti richiedenti possono partecipare in forma singola o associata, tramite Consorzio o Raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 1, lettera m), dell’allegato I.1 del D.lgs. 36/2023.

I consorzi che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa.

Per la costituzione del Raggruppamento temporaneo, il mandato deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti delle Amministrazioni. In caso di inadempimento del soggetto mandatario è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alle Amministrazioni il pagamento diretto nei confronti degli altri soggetti del raggruppamento. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti delle Amministrazioni per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’accreditamento, fino all’estinzione di ogni rapporto. Le Amministrazioni, tuttavia, possono far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti accreditati riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

È ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati o consorziati, sempre che i soggetti rimanenti continuino a soddisfare i requisiti minimi richiesti dal presente Avviso e assicurino la continuità delle prestazioni sociosanitarie e assistenziali in atto.

Non è consentita la partecipazione:

- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
- sia in raggruppamento o consorzio sia in forma individuale
- di operatori economici fra loro in situazione di controllo formale o sostanziale

ART. 4 – DURATA DELL’ACCREDITAMENTO

L’accreditamento avrà durata di quattro anni – di cui il primo di sperimentazione del nuovo modello.

Durante il primo anno dalla data di pubblicazione dell’Albo, in ragione della sperimentalità del modello, non saranno accolte altre istanze. Successivamente, gli operatori economici interessati ad entrare nell’Albo potranno presentare istanza di accreditamento nelle finestre che verranno definite con successivi atti, i quali terranno conto anche delle risultanze di cui alla verifica complessiva sui risultati e sulla sostenibilità generale del sistema. Tale verifica dovrà svolgersi al termine del primo anno della sperimentazione anche nell’ambito dell’Osservatorio sulla lungo-assistenza domiciliare socio sanitaria - costituito con DGC 590/2023 e composto dalle Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali e datoriali - e, a seguito della stessa, potranno essere apportati gli opportuni correttivi al sistema.

ART. 5 – AMBITO DI ATTIVITA' DEI SOGGETTI ACCREDITATI

I soggetti richiedenti vengono accreditati per l'intero territorio comunale. Qualora il soggetto richiedente desideri accreditarsi per uno solo o più distretti deve darne specifica indicazione nell'istanza.

A titolo di informazione si riportano i volumi di attività del 2023, comprensivi anche dei rimborsi per la somministrazione di assistenti familiari e altre figure professionali, suddivisi per distretti, importi che rappresentano il valore presunto degli affidamenti di cui al presente Avviso per la prima annualità. Gli importi presunti per le annualità successive verranno stabiliti con successivi atti di impegno da parte delle Amministrazioni.

IMPORTO BUONI SERVIZIO DOMICILIARITA' ANNO 2023

TIPOLOGIA PERSONE BENEFICIARIE	TOTALE	NORD EST	NORD OVEST	SUD EST	SUD OVEST
Anziani auto	€ 2.135.108,08	€ 297.102,70	€ 580.312,1	€ 572.994,89	€ 684.697,68
Anziani non auto	€ 6.491.704,63	€ 1.374.867,32	€ 571.828,96	€ 1.250.667,13	€ 2.294.341,21
Disabili	€ 2.358.810,11	€ 718.177,47	€ 746.405,00	€ 18.220,43	€ 476.007,20
Minori disabili	€ 45.850,93	€ 6.760,89	€ 20.912,88		€ 18.177,16
Minori disabili gravi	€ 408.208,99	€ 70.870,52	€ 19.155,12	€ 33.472,41	€ 108.710,93
Minori non disabili	€ 473.921,36	€ 186.662,55	€ 18013,52	€ 42.750,46	€ 57.494,83
TOTALE GENERALE	€ 11.913.604,08	€ 2.654.441,45	€ 301.628,29	€ 2.318.105,33	€ 3.639.429,01

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Requisiti di ordine generale

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.lgs. 36/2023.

I soggetti richiedenti - anche se parte di un costituendo o costituito Raggruppamento o Consorzio - devono possedere singolarmente, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 36/2023. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010.

Il soggetto richiedente in fase di istanza di accreditamento indica le modalità con le quali sono garantite pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

6.2 Requisiti di ordine speciale

Capacità tecnico professionale	Tre anni di esperienza nella gestione di servizi socio-sanitari domiciliari, semiresidenziali e residenziali per conto di Enti pubblici oppure tre anni di esperienza nella gestione di servizi socio-sanitari domiciliari per privati
Organico minimo	<ul style="list-style-type: none">- 4 OSS a tempo pieno o equivalente personale a tempo parziale impiegati da almeno tre anni in servizi socio-sanitari- un/a coordinatore/ricce tecnico/a che sia un/una professionista sociale o sanitario/a con diploma di laurea o equipollente, iscritto/a al relativo Albo professionale ove previsto, che abbia almeno due anni di esperienza nel coordinamento di servizi socio-sanitari
Capacità economico finanziaria	Fatturato annuo per ciascun anno dell'ultimo triennio non inferiore a Euro 400.000, relativo a servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

In caso di Raggruppamenti o Consorzi costituiti o costituendi, i requisiti di cui al comma 6.2 sono soddisfatti in modo cumulativo dai soggetti partecipanti al Raggruppamento o al Consorzio. In caso di Raggruppamento o Consorzio il capofila dovrà possedere almeno il 70% dei fatturati sopraindicati relativi ai servizi socio-assistenziali, almeno 3 OSS e il Coordinatore/Coordinatrice, nonché - per intero - la capacità tecnico professionale.

6.3 Ulteriori requisiti per l'accreditamento

I requisiti di cui ai punti 6.1 e 6.2 devono obbligatoriamente essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso, pena l'esclusione dall'accreditamento. I requisiti di cui al presente comma 6.3 devono essere posseduti al momento della scadenza dell'Avviso oppure - in assenza - in sede di istanza il soggetto richiedente deve dichiarare l'impegno a ottemperare ai requisiti mancanti entro 60 giorni dall'avvenuto accreditamento, ove non diversamente indicato, inviando entro tale termine alle Amministrazioni apposita dichiarazione.

Tabella 2: ulteriori requisiti per l'accreditamento

1. REQUISITI STRUTTURALI	
Il soggetto richiedente:	
1.1 Sede organizzativa decentrata	<p>1.1.1. dispone almeno di una sede organizzativa nell'ambito del territorio comunale;</p> <p>1.1.2. la sede organizzativa svolge funzioni di centro organizzativo del servizio di cure domiciliari socio sanitarie, di segreteria per informazioni e comunicazioni (call center), di raccolta di suggerimenti e reclami;</p> <p>1.1.3. dispone eventualmente di ulteriori sedi decentrate nei vari distretti dell'inclusione sociale per il decentramento di alcune funzioni in ottica di prossimità e maggiore vicinanza alle persone beneficiarie</p> <p>1.1.4. Tutti i locali, comprese le eventuali sedi decentrate, devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché di certificato di abitabilità ed uso ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.</p>

2. REQUISITI TECNOLOGICI	
In funzione dei livelli di attività erogata, il soggetto richiedente garantisce:	
2.1 Dotazioni telefoniche ed informatiche	<p>2.1.1. l'adozione di un software applicativo utile all'organizzazione delle attività e alla rendicontazione agli Enti in termini qualitativi del servizio reso.</p> <p>Il soggetto richiedente si rende sin da ora disponibile a rendere possibile l'interoperabilità con i sistemi informatici in uso alla Città di Torino e alla Asl Città di Torino.</p>
2.2 Dispositivi di protezione individuale	<p>2.2.1. di essere in regola con la normativa vigente relativa alla prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro</p> <p>2.2.2. la presenza del Documento di Valutazione dei rischi ai sensi della vigente normativa</p> <p>2.2.3. l'assegnazione dei dispositivi di protezione individuale al personale ove previsti dal DVR, anche in caso di eventi di natura eccezionale e anche qualora il dispositivo sia necessario a tutelare la salute della persona beneficiaria del servizio</p>

3. REQUISITI ORGANIZZATIVI	
3.A RESPONSABILITA' E PERSONALE	
Il soggetto richiedente garantisce:	
3.A.1 Responsabilità dell'Organizzazione	<p>3.A.1.1. la responsabilità complessiva delle attività oggetto di accreditamento è affidata a un/a professionista sociale o sanitario/a con diploma di laurea o equipollente, iscritto/a al relativo Albo</p>

	<p>professionale ove previsto, che abbia almeno due anni di esperienza nel coordinamento di servizi domiciliari o analoghi. Tale figura, denominata Coordinatore/Coordinatrice del servizio di assistenza domiciliare, assicura che le attività assistenziali e di cura siano organizzate, gestite e svolte in modo unitario e integrato, verifica l'effettivo svolgimento e la qualità degli interventi e la documentazione redatta dal personale; assicura efficaci modalità di comunicazione e raccordo tra gli operatori, con i familiari e i servizi pubblici di riferimento sociali e sanitari.</p> <p>3.A.1.2. è garantito lo svolgimento delle funzioni amministrative correlate alle attività</p>
<p>3.A.2 Dotazione di personale</p>	<p>3.A.2.1. dotazione di personale, in termini numerici e di differenti profili professionali coinvolti, proporzionata all'attività da svolgere. Devono comunque essere già presenti in organico (direttamente assunti dal soggetto richiedente), alla data di partecipazione al bando, 4 OSS a tempo pieno o equivalente personale a tempo parziale impiegati da almeno tre anni in servizi socio-sanitari.</p> <p>3.A.2.2. Il personale impiegato deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato. Al personale direttamente assunto dal soggetto accreditato o ad esso somministrato va garantita una remunerazione equivalente a quella del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'accREDITAMENTO svolta dal soggetto erogatore anche in maniera prevalente. Per il settore dell'assistenza domiciliare tale CCNL è stato identificato, a seguito di verifiche espletate sul sito del CNEL con riferimento ai parametri sopra citati ed al codice Ateco di riferimento, nel CCNL delle Cooperative Sociali (Codice contratto CNEL: T151-CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo). Il soggetto accreditato che non utilizzi tale CCNL è tenuto ad allegare all'istanza di partecipazione una dichiarazione di equivalenza tra il CCNL applicato e quello delle Cooperative sociali. Tale dichiarazione deve essere redatta da professionista iscritto ad ordine professionale, tenendo presenti le indicazioni fornite dall'Anac nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 (pagine 11,12 e 13) e pubblicata sul sito dell'Anac.</p>
<p>3.A.3 Requisiti per il personale</p>	<p>3.A.3.1. Il personale impiegato nei servizi alle persone beneficiarie ha un livello di padronanza della lingua italiana pari almeno al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - verificata attraverso la somministrazione di test di lingua - ed è in possesso dei requisiti necessari per svolgere la professione corrispondente, secondo la normativa vigente (titoli, eventuali abilitazioni, eventuali iscrizioni ad Albi ed Ordini professionali); la relativa dichiarazione è resa dal legale rappresentante in sede dell'istanza di accREDITAMENTO; la relativa documentazione è da conservare per cinque anni ai fini di eventuali successivi controlli.</p> <p>3.A.3.2. è effettuata la verifica dei titoli in possesso del personale - ove richiesti per legge - e del rispetto degli obblighi normativi di formazione</p>

	<p>continua, ove presenti.</p> <p>3.A.3.3. per il personale che a qualsiasi titolo svolge attività a diretto contatto con le persone beneficiarie è rilasciata dichiarazione del legale rappresentante rispetto all'assenza di condanne penali o civili e carichi pendenti per reati contro la persona o pedopornografia, in particolare dichiarazione che il personale - ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 per l'attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 e s.m.i.</p>
3.A.4 Formazione e valutazione del personale	<p>3.A.4.1. la definizione di un piano annuale della formazione che preveda la rilevazione dei fabbisogni formativi e la programmazione delle attività formative per il personale impiegato.</p> <p>3.A.4.2. oltre alla formazione obbligatoria, quale ad esempio quella in materia di sicurezza sul lavoro, è comunque sempre effettuata la formazione continua del personale in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● regolamento interno, codice di comportamento e procedure organizzative ● umanizzazione delle cure, qualità delle relazioni, rispetto della dignità della persona e non discriminazione delle persone assistite, tenendo conto delle differenti esigenze correlate ad età, genere, orientamento sessuale, particolari condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica, e anche delle specificità religiose e culturali ● elementi di primo soccorso ● modalità di intervento per particolari tipologie di bisogno, come ad esempio persone con disturbi del neurosviluppo o del comportamento per il personale direttamente impiegato in questa tipologia di interventi <p>3.A.4.3. è sempre prevista la formazione mirata ad accrescere le competenze trasversali (soft skills) del personale impiegato, quali - a mero titolo di esempio - motivazione e autoefficacia; gestione dello stress; capacità di comunicazione; comprensione del contesto di svolgimento del lavoro (contesto di vita della persona, integrazione interprofessionale ecc.); nonché le abilità relazionali (es. empatia, congruenza, accettazione incondizionata, comunicazione di "cattive notizie").</p> <p>3.A.4.4. è sempre effettuata la formazione del personale neoassunto, prevedendo un piano di inserimento e affiancamento/addestramento</p> <p>3.A.4.5. esiste ed è conservata evidenza della formazione per un periodo di cinque anni.</p>
3.A.5 Elenco degli operatori e fascicolo personale	<p>3.A.5.1. è presente ed è regolarmente aggiornato un elenco del personale impiegato, che riporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la tipologia e il numero delle figure professionali, il possesso dei relativi requisiti professionali ● la tipologia del rapporto di lavoro; <p>3.A.5.2. viene conservato, per il periodo previsto dalla normativa vigente, un archivio storico degli orari effettuati per l'erogazione delle prestazioni e della documentazione relativa ai servizi svolti, contenente i dati degli accessi a domicilio;</p> <p>3.A.5.3. è costituito un fascicolo individuale, anche in formato</p>

	<p>elettronico, relativo al personale, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● curriculum formativo aggiornato e la relativa documentazione, ● attestazione della formazione obbligatoria ● attestazione della formazione di cui al punto 3.A.4. ● documentazione giustificativa della dichiarazione di cui al punto 3.A.3.3 <p>3.A.5.4. il fascicolo del personale è conservato nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.</p>
3.A.6 Regolarità del rapporto di lavoro	<p>3.A.6.1. nei confronti del proprio personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'attuazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di riferimento. ● l'osservanza e l'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.
3.A.7 Identificabilità degli operatori	<p>3.A.7.1. l'utilizzo di strumenti per l'identificazione del personale al di fuori della sede nel rispetto della normativa sulla privacy (cartellino di riconoscimento riportante almeno: nome e cognome dell'operatore, ruolo, logo e nome dell'Organizzazione stessa).</p>
3.B PROCEDURE E GESTIONE DELL'ATTIVITA'	
Il soggetto richiedente assicura:	
3.B.1 Tipologia di prestazioni e di servizi erogati	<p>3.B.1.1. che siano definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● il catalogo delle prestazioni e dei servizi erogati ● le modalità di accesso e di attivazione delle prestazioni <p>3.B.1.2. che sia redatta in modo facilmente comprensibile e accessibile per le persone beneficiarie e periodicamente aggiornata la Carta dei Servizi in conformità alla normativa di legge, pubblicata sul sito internet del soggetto accreditato</p> <p>3.B.1.3 che venga prodotto materiale pubblicitario chiaro, non ingannevole, semplice e trasparente da mettere a disposizione delle persone beneficiarie</p>
3.B.2 Garanzia attività	<p>3.B.2.1. che l'attività amministrativa sia garantita per almeno 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì)</p> <p>3.B.2.2. che il servizio assistenziale si articolerà in interventi da effettuare presso il domicilio della persona beneficiaria dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria indicativa dalle 6,00 alle 21,00. Nei giorni festivi o negli orari notturni, e negli interventi di emergenza diurni e notturni, si ha una maggiorazione del 15% sulla tariffa base.</p> <p>3.B.2.3. Il fornitore accreditato predispone il PAI esecutivo e attiva le prestazioni entro due settimane dalla comunicazione della scelta da parte della persona beneficiaria. In situazioni d'urgenza le prestazioni dovranno essere garantite - secondo valutazione del servizio - entro 24/48 ore su richiesta dei servizi. In situazioni di emergenza (anche fuori PAI) le prestazioni dovranno essere garantite entro un massimo di 6 ore su richiesta del Pronto Intervento centrale della Città/dei servizi.</p> <p>3.B.2.4. <i>Continuità assistenziale:</i> il soggetto erogatore preserva e favorisce i rapporti fiduciarî tra le persone assistite e il personale che eroga le prestazioni, garantendo nel tempo la continuità del personale in relazione alla medesima persona beneficiaria – salvo cause di forza</p>

	<p>maggiore o volontà della persona beneficiaria - per assicurare la stabilità relazionale durante tutto l'intervento; adotta strategie per limitare il turnover di personale nell'organizzazione</p>
<p>3.B.3 Regolamento interno</p>	<p>3.B.3.1. che venga predisposto un Regolamento interno in cui siano definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● le funzioni e le responsabilità di tutte le figure professionali in relazione alla tipologia di attività svolte (con organigramma/fuzionigramma) ● le modalità di espletamento del servizio ● i sistemi di comunicazione interna ed esterna, inclusi quelli relativi: <ul style="list-style-type: none"> -al passaggio di consegne in caso di cambio dell'operatore -al miglioramento della comunicazione tra il personale, con le relative azioni (es. effettuazione di regolari riunioni di <i>equipe</i>) ● le modalità di vigilanza affinché il personale operi nel rispetto della dignità e della non discriminazione delle persone assistite tenendo conto delle differenti esigenze correlate ad età, genere, orientamento sessuale, particolari condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica, e anche delle specificità religiose e culturali. <p>Il Regolamento non può essere contrario ai principi e requisiti definiti nel presente Avviso.</p> <p>3.B.3.2 che venga definito un Codice di Comportamento del personale in servizio nei confronti delle persone beneficiarie delle prestazioni</p>
<p>3.B.4 Procedure scritte sull'esecuzione del servizio e l'integrazione con i servizi pubblici</p>	<p>3.B.4.1. che siano definite procedure scritte in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● progettazione esecutiva, attuazione e monitoraggio del Piano di assistenza individuale, con l'individuazione di un/una Referente del progetto assistenziale individualizzato. Tali procedure esplicitano tra le altre cose le modalità con cui viene garantito quanto dichiarato ai punti 3.B.7 "Valorizzazione della partecipazione della persona beneficiaria e personalizzazione degli interventi" e 3.B.8 "Valorizzazione e sostegno alla famiglia". ● procedure di gestione delle eventuali urgenze ed emergenze
<p>3.B.5 Documentazione informativa</p>	<p>3.B.5.1. che per ogni persona assistita sia utilizzato un fascicolo individuale, informatizzato e periodicamente aggiornato, contenente i dati relativi alla persona assistita e all'attività svolta, tra cui almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● i dati anagrafici ● il/i caregiver ● la data di inizio della presa in carico e dell'intervento ● il personale di riferimento, tra cui il Referente del progetto assistenziale individualizzato ● le informazioni salienti sullo stato di salute della persona assistita ed eventuali elementi da attenzionare ● il consenso informato ● le prestazioni erogate ● la data e la motivazione della chiusura del piano assistenziale; <p>3.B.5.2. che presso il domicilio della persona assistita sia disponibile il diario assistenziale contenente, per ogni accesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● data e ora ● operatore/i

	<ul style="list-style-type: none"> ● prestazioni svolte ● firma dell'operatore <p>3.B.5.3. che il diario assistenziale sia sottoscritto settimanalmente dalla persona beneficiaria o dal familiare (o persona di riferimento) per presa atto degli interventi</p>
3.B.6 Modalità di trattamento dei dati e privacy	3.B.6.1. che tutti i documenti e/o i dati relativi alle persone assistite siano custoditi nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali e conservati per il periodo indicato dalla legge, prevedendo modalità di accesso solo al personale abilitato e protezione da accessi non autorizzati
3.B.7 Valorizzazione della partecipazione della persona beneficiaria e personalizzazione degli interventi	<p>3.B.7.1. che venga garantita la partecipazione della persona assistita sia nella fase di progettazione esecutiva che nello svolgimento del progetto</p> <p>3.B.7.2. che il progetto assistenziale sia erogato in modo personalizzato, avendo cura di rispettare i desideri e le volontà della persona assistita</p> <p>3.B.7.3. che il progetto assistenziale consenta flessibilità in relazione al mutare dei bisogni della persona assistita</p>
3.B.8 Valorizzazione e sostegno alla famiglia	<p>3.B.8.1. che, tra gli obiettivi degli interventi assistenziali venga dato rilievo alla valorizzazione e al sostegno del ruolo della famiglia e del caregiver, realizzando azioni di sostegno all'affiancamento e addestramento ove necessarie per la gestione della persona assistita a domicilio</p> <p>3.B.8.2. che la famiglia della persona beneficiaria/altri riferimenti significativi siano coinvolti attivamente nel processo assistenziale, favorendo la partecipazione a momenti di confronto periodici</p>
3.B.9 Valorizzazione delle reti territoriali	3.B.9.1. che vengano promosse e assicurate modalità di lavoro in rete con gli altri soggetti del territorio, con particolare riguardo agli enti di terzo settore e alle organizzazioni di volontariato
3.B.10 Modalità di prevenzione e di gestione dei disservizi	3.B.10.1. che vengano definiti strumenti per la raccolta dei reclami, la tracciabilità dei disservizi e la predisposizione dei relativi piani di miglioramento, anche a seguito dei feedback valutativi da parte della persona beneficiaria/famiglia e/o dei servizi pubblici sociali e sanitari

6.4 Progetto

Il progetto della gestione del servizio viene redatto in **non più di 30 pagine** Word A4 con font 12, interlinea singola e margini di 2 cm (sup, inf, dx, sx).

Il progetto deve sviluppare anche gli aspetti legati ai requisiti di cui al punto 6.3 e le modalità con le quali sono garantite pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ulteriori documenti allegati al progetto non verranno considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La Commissione attribuirà al progetto un punteggio di carattere quali-quantitativo fino a 100. Non verranno accreditati i fornitori il cui punteggio sarà inferiore a 60.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Verranno punteggiati i seguenti elementi del progetto:

**ORGANIZZAZIONE
GESTIONE DEL SERVIZIO
TOTALE PUNTI: 60**

E

1) punti 20

1) Organizzazione e gestione della progettazione esecutiva degli interventi previsti nei Progetti Assistenziali Individualizzati (PAI), sia nell'ordinario sia nelle emergenze, con indicazione delle differenze da garantire nell'integrazione professionale tra i diversi operatori coinvolti e con la persona beneficiaria/famiglia in relazione alle diverse tipologie di persone beneficiarie (persone minorenni senza disabilità, persone minorenni e persone adulte con disabilità, persone anziane autosufficienti e non autosufficienti). Garanzia della continuità assistenziale alle persone beneficiarie in caso di subentro nel servizio, anche rispetto alla continuità - tra le altre cose - del servizio di telesoccorso in essere. Flessibilità e tempestività nel raccordo con le Amministrazioni nella fase di presa in carico (ivi compresa la continuità assistenziale tra post- acuzie e lungoassistenza).

Gestione e monitoraggio/verifica/rendicontazione delle prestazioni rese, inclusa l'adozione dei correttivi operativi che non richiedano nuova valutazione della Commissione. Organizzazione e gestione unitaria ed integrata delle attività assistenziali e di cura, verifica dell'effettivo svolgimento e della qualità degli interventi e della documentazione redatta dal personale. Prevenzione e gestione dei disservizi, strumenti per la raccolta dei reclami, la tracciabilità dei disservizi e la predisposizione dei relativi piani di miglioramento, anche a seguito dei feedback valutativi da parte della persona beneficiaria/famiglia e/o dei servizi pubblici sociali e sanitari.

2) punti 15

2) Partecipazione della persona assistita (coadiuvata dal suo amministratore di sostegno, curatore o tutore se presenti) sia nella fase di progettazione esecutiva che nello svolgimento del progetto; modalità per garantire che il progetto assistenziale sia erogato in modo personalizzato, avendo cura di rispettare i desideri e le volontà della persona assistita, e possa consentire flessibilità in relazione al mutare dei bisogni della stessa. Valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia e del caregiver, realizzando azioni di supporto all'affiancamento e addestramento ove necessarie per la gestione della persona assistita a domicilio. Modalità per coinvolgere attivamente nel processo assistenziale la famiglia della persona beneficiaria/altri riferimenti significativi, favorendo la partecipazione a momenti di confronto periodici

3) punti 10

**PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO**

TOTALE PUNTI: 30

6) punti 6

6) Reperimento, selezione, inserimento e formazione, valutazione anche in itinere del personale, verificando il possesso/mantenimento dei requisiti di cui alla tabella sopra riportata degli ulteriori requisiti, punto 3.A., tra cui il possesso dei requisiti necessari a svolgere la professione e la padronanza della lingua italiana. Modalità con le quali sono garantite pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

7) punti 6

7) Strategie per assicurare la continuità assistenziale, preservando e favorendo i rapporti fiduciari tra le persone assistite e il personale che eroga le prestazioni, garantendo nel tempo la continuità del personale in relazione alla medesima persona beneficiaria – salvo cause di forza maggiore o volontà della persona beneficiaria - per assicurare la stabilità relazionale durante tutto l'intervento. Adozione di strategie per limitare il turnover di personale nell'organizzazione.

8) punti 6

8) Vigilanza sul comportamento del personale in relazione alle persone beneficiarie, rispetto del codice di comportamento e delle procedure organizzative, rispetto della dignità della persona e non discriminazione delle persone assistite, tenendo conto delle differenti esigenze correlate ad età, genere, orientamento sessuale, particolari condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica, e anche delle specificità religiose e culturali. Vigilanza continua del rispetto di quanto richiesto al punto 3.A.3.3 della tabella degli ulteriori requisiti. Strumenti di gestione delle criticità derivanti dalla mancata osservanza dei punti di cui al periodo precedente.

9) punti 6

9) Formazione e valutazione del personale, con particolare riferimento allo sviluppo delle

<p>10) punti 6</p>	<p>competenze trasversali e abilità relazionali per l'umanizzazione delle cure e all'acquisizione di competenze per il lavoro con le differenti tipologie di persone beneficiarie.</p> <p>10) Sistemi di comunicazione interna ed esterna, inclusi quelli relativi al passaggio di consegne e al miglioramento della comunicazione tra il personale, con le relative azioni per il miglioramento del clima organizzativo.</p>
--------------------	---

**LOGISTICA,
STRUMENTAZIONE,
DOCUMENTAZIONE**

TOTALE PUNTI 10

Orari di apertura della sede e sistema di reperibilità.

Dotazioni telefoniche e informatiche, strumenti tecnologici e/o informatici utilizzati per gestire il servizio (in uso o che si intende predisporre entro 60 gg dall'accreditamento).

Gestione della documentazione e strumenti utilizzati in tema di tutela della privacy.

ART. 7 – PRESTAZIONI

I soggetti richiedenti, all'atto della presentazione dell'istanza, devono dichiarare espressamente di aver predisposto gli opportuni accorgimenti al fine di essere in grado di fornire immediatamente le prestazioni sotto elencate.

Le prestazioni "assistenza domiciliare tramite OSS" e "progettazione esecutiva" devono essere assicurate direttamente dal soggetto accreditato, mentre le altre prestazioni possono essere assicurate anche mediante fornitori terzi, fatto comunque divieto di trasferimento della gestione del servizio e fatta salva la responsabilità unica e complessiva del soggetto accreditato che deve garantire che le attività assistenziali e di cura siano organizzate, gestite e svolte in modo unitario e integrato assicurandone la esclusiva e completa responsabilità.

La prestazione di assistenza familiare può avvenire secondo le seguenti differenti modalità, a scelta della persona beneficiaria.

L'assistente familiare:

1. può essere assunta direttamente dalla famiglia/persona beneficiaria, utilizzando il contratto nazionale di lavoro per i lavoratori domestici avvalendosi del trasferimento economico denominato assegno di cura. In questi casi è prevista la possibilità di avvalersi del supporto del fornitore tramite la prestazione "servizio aggiuntivo per la gestione legale e amministrativa del contratto di lavoro dell'assistente familiare" nella gestione dell'assistente familiare che, in proprio o in accordo con soggetti ed organizzazioni a ciò autorizzati (es. Caf, patronati) , potrà garantire le seguenti attività: gestione burocratica del rapporto di lavoro (buste paga, calcolo contributi, emissione certificazione unica ecc.).

L'assegno di cura potrà altresì essere utilizzato dalle persone beneficiarie avvalendosi direttamente di agenzie di somministrazione di lavoro qualificate; in questo caso le agenzie di somministrazione metteranno a disposizione delle persone beneficiarie lavoratori assunti direttamente dalle agenzie medesime con il Contratto Nazionale di Lavoro subordinato di riferimento.

2. In alternativa, le prestazioni di assistenza familiare possono essere acquisite con il supporto del fornitore, che potrà, in accordo e secondo la volontà della persona beneficiaria, erogare il servizio di assistenza familiare direttamente con proprio personale o supportare la persona beneficiaria/famiglia nel rapporto con agenzie per il lavoro qualificate con le quali abbia preso accordi in tal senso. In quest' ultimo caso il fornitore percepirà integralmente l'ammontare del relativo budget e rimborserà all'agenzia per il lavoro la quota di finanziamento pubblico spettante.

Le prestazioni di Baby Sitter e Istitutore rivolte a persone minorenni potranno essere acquisite mediante la modalità 2 di cui al precedente elenco.

Contestualmente all'emanazione del presente Avviso, la Città di Torino procederà ad indire nuovo Avviso di qualificazione per le Agenzie Per il Lavoro. Nel caso di utilizzo di personale in somministrazione, la persona beneficiaria di contributi pubblici o il soggetto accreditato – relativamente alle prestazioni di Assistente Familiare, Baby Sitter e Istitutore rese nel sistema di accreditamento dei servizi sociali e sociosanitari - potranno avvalersi delle sole Agenzie qualificate iscritte nel relativo Albo pubblico.

7.1 Prestazioni obbligatorie

Prestazioni	Modalità di erogazione	Tariffe <u>IVA INCLUSA</u>
Assistenza domiciliare	<p>Prestazioni professionali, svolte da personale OSS, direttamente assicurate dal soggetto accreditato: l'OSS collabora concretamente alla gestione, attuazione e monitoraggio del progetto, svolge compiti di assistenza diretta; si relaziona per particolari prestazioni con chi ha compiti di cura, sia caregiver familiare e non, e svolge un ruolo di osservazione e di raccolta di elementi ai fini di una valutazione con la persona beneficiaria/famiglia, operatore pubblico di riferimento e soggetto accreditato circa l'appropriatezza e l'efficacia degli interventi attuati.</p> <p>L'OSS è la figura cardine attraverso la quale il soggetto accreditato realizza le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> -progettazione esecutiva degli interventi e relativa esecuzione - attuazione e monitoraggio del progetto finalizzati al raggiungimento dei risultati e adozione dei correttivi operativi che non richiedano una nuova valutazione della Commissione multidimensionale -partecipazione, ove prevista, a momenti di confronto con il soggetto pubblico 	<p>Costo orario onnicomprensivo di tutti i costi diretti, indiretti e over head: 24,00 €</p> <p>Nei giorni festivi o negli orari notturni si ha una maggiorazione del 15% sulla tariffa base.</p> <p>Sono previste un numero minimo di ore OSS per ogni persona beneficiaria, secondo valutazione delle commissioni competenti, anche ai fini di un monitoraggio periodico presso il domicilio.</p> <p>Il soggetto accreditato garantisce la continuità dell'assistenza in caso di assenze del personale assegnato alla persona beneficiaria (ferie, permessi e festività, malattia e maternità).</p>

	-supporto all'addestramento del caregiver in collaborazione con altre figure individuate dalle Amministrazioni a tal fine	
Progettazione esecutiva PAI	<p>Con personale direttamente assunto dal soggetto accreditato</p> <p>La prima progettazione esecutiva comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conoscenza della persona beneficiaria e del suo contesto\rete di riferimento, con almeno una visita domiciliare da parte di personale sociale, sanitario o socio-sanitario - composizione esecutiva del PAI secondo le indicazioni delle competenti Commissioni pubbliche e tenendo conto della volontà della persona beneficiaria e della sua famiglia <p>I successivi rinnovi annuali comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -almeno una visita domiciliare da parte di personale sociale, sanitario o socio-sanitario che opera in continuità con l'anno precedente -eventuale modifica della progettazione esecutiva del PAI, anche alla luce di eventuali nuove indicazioni delle Commissioni 	<p>- Prima stesura del PAI € 75,00 (comprensiva di eventuali modifiche PAI in corso di anno)</p> <p>- Successivi rinnovi annuali € 50,00 (comprensivi di eventuali modifiche PAI in corso di anno)</p>
Assistente familiare	Prestazioni professionali come da mansionario CCNL di riferimento come specificato al punto 3.A.2.2 per il relativo livello di inquadramento	<p>Costo orario onnicomprensivo di tutti i costi diretti, indiretti e over head</p> <p>Assistente familiare per persone autosufficienti: 18,87 euro</p> <p>Assistente familiare per persone non autosufficienti: 19,98 euro</p> <p>Il soggetto accreditato garantisce la continuità dell'assistenza in caso di assenze del personale assegnato alla persona</p>

		beneficiaria (ferie, permessi e festività, malattia e maternità).
Baby sitter	<p>Prestazioni professionali come da mansionario CCNL di riferimento come specificato al punto 3.A.2.2 per il relativo livello di inquadramento.</p> <p>Tale prestazione non è prevista per persone con disabilità.</p>	<p>Costo orario onnicomprensivo di tutti i costi diretti, indiretti e over head</p> <p>Assistente familiare per persone minorenni 0-5 anni: 19,98 euro</p> <p>Assistente familiare per persone minorenni > 5 anni: 18,87 euro</p> <p>Il soggetto accreditato garantisce la continuità dell'assistenza in caso di assenze del personale assegnato alla persona beneficiaria (ferie, permessi e festività, malattia e maternità).</p>
Istitutore	<p>Prestazioni professionali come da mansionario CCNL di riferimento come specificato al punto 3.A.2.2 per il relativo livello di inquadramento.</p> <p>A questa figura competono principalmente mansioni di istruzione delle persone minorenni. Si interfaccia con la scuola offrendo un sostegno concreto ai minorenni nei compiti scolastici, anche per favorire il conseguimento dell'obbligo scolastico/formativo. Inoltre, può svolgere attività di cura ed accompagnamento, facilitando ed agevolando rapporti e contatti tra il minorenne e l'ambiente di appartenenza</p> <p>Tale prestazione non è prevista per persone con disabilità.</p>	<p>Costo orario onnicomprensivo di tutti i costi diretti, indiretti e over head: 23,55 euro</p> <p>Il soggetto accreditato garantisce la continuità dell'assistenza in caso di assenze del personale assegnato alla persona beneficiaria (ferie, permessi e festività, malattia e maternità).</p>
Servizio aggiuntivo per la gestione legale e amministrativa del contratto di lavoro dell'Assistente	Servizio prestato da CAF/consulenti del lavoro convenzionati con il soggetto accreditato per l'accompagnamento e il supporto alla persona beneficiaria nell'accesso ai servizi amministrativi relativi alla	Costo annuale IVA inclusa se dovuta: 328,91 €

Familiare	stipula del contratto di lavoro per l'Assistente Familiare e agli adempimenti previsti per legge	
Telesoccorso e teleassistenza su telefono fisso o mobile	<p>Nel caso di persone beneficiarie prive di rete sociale, è previsto un servizio aggiuntivo di custodia delle chiavi di casa.</p> <p>Il servizio di teleassistenza permette di mantenere un contatto amichevole e costante con la persona, anche in assenza di allarmi, e consiste in chiamate di compagnia effettuate con cadenza e orari prestabiliti, oltre alla gestione delle emergenze del telesoccorso.</p>	<p>Canone mensile massimo per telesoccorso e teleassistenza su telefono fisso o mobile: 28,14 euro (fisso) 33,12 euro (mobile). Specificare la cadenza delle chiamate di compagnia che il soggetto intende garantire.</p> <p>NB Per nuovi strumenti tecnologici di telesoccorso o teleassistenza: il soggetto che fa istanza può proporre le soluzioni innovative che è in grado di fornire, con relative tariffe.</p> <p>Servizio aggiuntivo custodia chiavi: 7,89 €</p>
Servizi di sollievo	<p>Attivazione e organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore</p> <p>Le prestazioni di sollievo hanno come obiettivo quello di lasciare a chi si prende cura di una persona non autosufficiente spazi di tempo libero dal lavoro di cura, attraverso la presenza a domicilio di volontari associata nel PAI a quella di OSS/assistenti familiari.</p>	<p>Per la prestazione del volontario: rimborso spese all'associazione di volontariato per il reperimento, organizzazione, formazione, intervento dei volontari di 15 € per ogni accesso.</p>
Servizio di sostituzione temporanea del personale che opera presso le persone beneficiarie in occasione di ferie, permessi e festività, malattia e maternità	Personale con medesima qualifica (o superiore) di quello da sostituire	Per questo personale valgono le specifiche di cui sopra.
Intervento per	In situazioni di emergenza (anche	Negli interventi di emergenza

<p>emergenze temporanee diurne e notturne</p>	<p>fuori PAI) le prestazioni dovranno essere garantite entro un massimo di 6 ore su richiesta del Pronto Intervento centrale della Città/dei servizi.</p> <p>Personale con qualifica di OSS/Assistente familiare.</p> <p>In caso di emergenze che richiedano una diversa modulazione delle ore di OSS o assistente familiare a causa di emergenze il Pai dovrà essere rimodulato.</p>	<p>diurni e notturni, si ha una maggiorazione del 15% sulle tariffe base OSS/ Assistente familiare sopra riportate</p>
<p>Accompagnamenti per prestazioni sanitarie</p>	<p>Svolti da volontari, reperiti in base a convenzioni con associazioni di volontariato, per visite sanitarie o esami diagnostici nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo di mezzi attrezzati o il trasporto sia previsto come componente di altre prestazioni sociosanitarie. Nel caso sia necessario un trasporto attrezzato la prestazione è facoltativa.</p>	<p>Rimborso spese all'associazione di volontariato per il reperimento, organizzazione, formazione, intervento dei volontari di 19 € per ogni accompagnamento andata a ritorno, oppure 10 € a tratta</p>
<p>Accompagnamenti sociali</p>	<p>Svolti da volontari, reperiti in base a convenzioni con associazioni di volontariato, per interventi di socializzazione, mantenimento dei legami familiari o secondo il desiderio della persona. Nel caso sia necessario un trasporto attrezzato la prestazione è facoltativa.</p> <p>Includono anche consegna a domicilio di spesa, farmaci, pacchi, alimentari.</p>	<p>Rimborso spese all'associazione di volontariato per il reperimento, organizzazione, formazione, intervento dei volontari di 19 € per ogni accompagnamento andata e ritorno oppure 10 € a tratta</p> <p>Consegna spesa, pacchi alimentari, farmaci € 13 ad intervento</p>
<p>Ricoveri di sollievo</p>	<p>Presso strutture residenziali sociosanitarie per persone non autosufficienti accreditate dalla Regione Piemonte convenzionate con il soggetto accreditato</p>	<p>Tariffe Albo soggetti accreditati per le strutture site nella Regione Piemonte o tariffe riconosciute dalle altre Regioni per le strutture fuori Piemonte</p>
<p>Prestazioni di supporto</p>	<p>Svolte direttamente o affidate a terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piccole riparazioni domestiche 	<p>Prontuario Camera Commercio Torino in vigore (esclusi i materiali)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Tinteggiatura • Pulizia, sgomberi e igienizzazione /sanitarizzazione degli ambienti • Cura della persona (parrucchiere, podologo, ecc.) • Cura della biancheria della casa (tintoria/lavanderia) e della biancheria personale 	
Adattamenti dell'abitazione	Adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscano la permanenza al domicilio con una adeguata qualità di vita	Data la specificità e personalizzazione di questa prestazione, il soggetto che fa istanza si impegna a proporre - su richiesta della persona beneficiaria- le soluzioni innovative che è in grado di fornire con relativa spesa, che sarà soggetta di volta in volta ad approvazione preventiva da parte delle Amministrazioni.
Pasti a domicilio	Prestazione da valutare dopo il primo anno di sperimentazione, anche mediante il ricorso ad un servizio esterno: fornitura giornaliera (festivi compresi) di pasti a domicilio con la possibilità di scelta tra menù diversi e la garanzia di menù personalizzati in caso di esigenze dietetiche particolari e la preventiva adozione di soluzioni atte a garantire il servizio anche in caso di emergenze.	Tariffa da definirsi in sede di verifica dopo il primo anno di sperimentazione, se si deciderà di inserire anche tale prestazione tra quelle obbligatorie
Servizio di “messa in strada” per le sole carrozzine manuali	Servizio di superamento delle barriere architettoniche presenti nel domicilio della persona tramite cingolo montascale in caso di assenza o indisponibilità di un familiare, utilizzando il cingolo in dotazione della persona o, in assenza o inutilizzabilità dello stesso, con ausilio messo a disposizione dal soggetto accreditato che sia compatibile con la carrozzina manuale in uso.	Costo orario IVA inclusa se dovuta: 23,00 €

	Il servizio può essere svolto direttamente o affidato a terzi.	
--	--	--

Per i servizi educativi per l'infanzia, quali i nidi d'infanzia, micronidi, nidi in famiglia, baby parking, sezioni primavera, il soggetto richiedente, all'atto della domanda di iscrizione all'Albo, deve dichiarare obbligatoriamente almeno due servizi, tra tutte le tipologie di seguito elencate e descritte, per le quali si impegna a stipulare apposita convenzione con i soggetti eroganti entro 60 giorni dall'accreditamento.

Nidi d'infanzia	Centri che accolgono bambini/e da 3 mesi a 3 anni di età da un minimo di 25 a un massimo di 75 posti (orario di apertura massimo 12 ore giornaliere).	Costo massimo mensile IVA inclusa se dovuta: 695 €
Micronidi	Centri che accolgono bambini/e da 3 mesi a 3 anni di età con finalità e caratteristiche identiche a quelle dell'asilo nido con un massimo di 24 posti.	Costo massimo mensile IVA inclusa se dovuta: 695 €
Nidi in famiglia	Centri che accolgono bambini/e da 3 mesi a 3 anni di età, gestiti da una persona con specifica qualifica. Possono essere ospitati fino a 4-5 bambini contemporaneamente.	Costo mensile IVA inclusa se dovuta: 600 €
Baby parking (Centri di custodia oraria)	Centri che accolgono bambini/e dai 13 mesi ai 6 anni di età. Possono eccezionalmente essere accolti anche bambini lattanti quando siano presenti idonee attrezzature e il personale necessario per garantire loro una appropriata assistenza. La frequenza non può essere superare le 5 ore consecutive nella giornata. Non è previsto il servizio di mensa.	Costo orario IVA inclusa se dovuta: max 11,5 €
Sezioni primavera	Centri che accolgono bambini/e dai 2 ai 3 anni. Il servizio può essere attivato esclusivamente presso una scuola dell'infanzia o un asilo nido o un micro-nido. L'orario di funzionamento del servizio è al massimo di 9 ore giornaliere. Può avere da un minimo di 12 ad un massimo di 20 posti.	Costo mensile IVA inclusa se dovuta: 400 €

Si precisa che per quanto riguarda le prestazioni erogate dai soggetti accreditati all'interno del progetto Home Care Premium dell'INPS, rimane valido il relativo tariffario che si allega al presente Avviso, fino al 30 giugno 2025, anche in caso di subentro di altro soggetto accreditato.

7.2 Prestazioni accessorie

Il soggetto richiedente potrà sviluppare un ventaglio di offerte di prestazioni accessorie – anche innovative - da inserire nell'Albo, previa valutazione, da parte della Commissione accreditatrice, di congruità della prestazione sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico tariffario. Tali prestazioni potranno essere presentate sia in fase di primo accreditamento che nelle finestre di aggiornamento dell'Albo previste per l'accesso di nuovi soggetti e acquistate all'interno del budget erogato dalle Amministrazioni oppure direttamente dalla persona beneficiaria con risorse proprie.

7.3 Adeguamenti tariffari

In analogia a quanto previsto all'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora - a intervalli non inferiori all'anno a partire dal secondo anno di avvio dell'Albo - al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, le tariffe sono aggiornate, su motivata richiesta dei fornitori accreditati in accordo con le rappresentanze datoriali, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al periodo precedente, si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevato con riferimento all'anno "n+1" rispetto all'anno "n".

7.4 Estensione delle attività

Le Amministrazioni si riservano di richiedere la modifica di talune prestazioni e/o la fornitura di ulteriori prestazioni che risultassero complementari e/o necessarie per perfezionare l'offerta e la completezza del servizio, sia per nuove persone beneficiarie sia per persone già fruitrici di servizi domiciliari, e che si rendessero opportune in relazione a progettualità/eventi di natura straordinaria e/o a modifiche tecnologiche intervenute e/o a modifiche legislative di rango nazionale e regionale, tenuto conto del processo di riforma delle politiche rivolte alle persone con disabilità o non autosufficienza attualmente in corso (di cui – a titolo esemplificativo – alla L. 227/2021 e L. 33/2023) e dei progetti PNRR. A titolo di esempio, nel caso di attivazione di coabitazioni solidali tra persone con disabilità o non autosufficienza finanziate dai fondi PNRR, l'organizzazione del lavoro del personale assistenziale e/o sociosanitario afferente a diverse persone conviventi dovrà subire modifiche per permettere l'ottimizzazione delle risorse presenti in uno stesso nucleo di persone conviventi. Qualora la modifica o la fornitura di nuove prestazioni risulti non possibile dal punto di vista delle capacità tecniche o troppo onerosa economicamente per taluni soggetti accreditati con capacità finanziarie e tecniche limitate, essi potranno avvalersi di convenzioni con altri soggetti accreditati o continuare ad erogare le prestazioni previste nel presente Avviso fino alla scadenza dell'Albo.

ART. 8 – FILIERA INTEGRATA DELLE CURE DOMICILIARI

A seguito del recepimento dell'Intesa n. 151/CSR del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome sul documento "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi

minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari", attuato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 22-5599 del 12 settembre 2022, è stato avviato il processo di individuazione dei gestori dei servizi di cure domiciliari sanitarie da autorizzarsi ed accreditarsi su ciascun territorio delle ASL piemontesi. La Città di Torino e l'ASL Città di Torino hanno già convenuto sull'opportunità di realizzare le differenti attività di cure domiciliari in un sistema di servizi a filiera che consenta la continuità della presa in carico della persona non autosufficiente. Al fine di creare tale sistema il soggetto accreditato si impegna a stipulare convenzioni con uno o più dei soggetti accreditati nel sistema di cure domiciliari sanitarie operanti nel territorio del Comune di Torino, non appena terminata la relativa procedura di accreditamento da parte della ASL definendo le modalità operative per garantire la continuità assistenziale e l'integrazione degli interventi. Le prestazioni relative alle cure domiciliari sanitarie rimangono a totale carico della Asl e non concorrono al budget dei PAI.

ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE

Nel caso un soggetto accreditato subentri nella gestione di progetti domiciliari già in essere con un precedente fornitore che ha cessato la propria attività in accreditamento si impegna alla stabilità occupazionale del personale impiegato secondo quanto previsto dalla normativa in materia e in analogia - ove applicabile - con l'art. 57 del D.lgs. 36 del 2023. La disciplina del subentro in caso di cessazione o mancato accreditamento di un fornitore è riportata agli articoli relativi a "regole per la composizione dell'Albo" e "regime transitorio".

ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento ed a proprio discrezionale giudizio una verifica, anche a campione, sui servizi svolti dai soggetti accreditati, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Avviso e la rispondenza del servizio alle caratteristiche dichiarate nell'offerta progettuale del soggetto accreditato. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche tramite consultazione di banche dati pubbliche o condivisione di informazioni con altri soggetti pubblici, nonché consultazione diretta delle persone beneficiarie del servizio. I controlli potranno essere effettuati tramite richiesta di documentazione e/o incontri. Qualora tali controlli rilevassero inadempienze contrattuali o carenza-mancanza di uno o più requisiti di accreditamento, le Amministrazioni potranno disporre sanzioni pecuniarie, sospensione o revoca dell'accreditamento dell'erogatore, demandando agli altri soggetti accreditati il proseguimento della presa in carico delle persone seguite dall'erogatore sospeso o revocato. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate in forma scritta al soggetto accreditato, il quale avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/controdeduzioni, sempre nella medesima forma e nei tempi definiti nella richiesta.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E CHIARIMENTI

La documentazione di cui ai punti 11.1 **A) Documentazione amministrativa**, 11.2 **B) Progetto** e 11.3 **C) Tariffario delle prestazioni accessorie** deve essere prodotta utilizzando i moduli allegati al presente Avviso - che ne costituiscono parte integrante - e inserita in tre cartelle zippate distinte protette da 3 diverse password, come indicato al punto 11.4.

11.1 A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

● MODELLO A): ISTANZA

Questo modello deve essere compilato dal soggetto che si presenta singolarmente oppure dal mandatario del consorzio o raggruppamento costituito o dal capofila del consorzio o raggruppamento costituendo.

Va inviato unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore e deve contenere gli allegati e le dichiarazioni previste nel modello A.

L'istanza contiene:

1. i dati del soggetto richiedente, quali la denominazione, la ragione sociale, la natura giuridica
- 2.A per i soggetti del Terzo Settore: numero dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad altri registri previsti dalla normativa e al Registro delle Imprese ove richiesto;
- 2.B per i soggetti privati: estremi dell'iscrizione alla CCIAA ed altri albi e registri previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività oggetto dell'Avviso
- 2.C per i Consorzi e i Raggruppamenti costituiti: elenco dei soggetti consorziati o raggruppati
- 2.D per Consorzi e Raggruppamenti non ancora costituiti: elenco dei soggetti che parteciperanno al consorzio o raggruppamento; la documentazione richiesta ai punti 2.A e 2.B. relativa a ogni singolo soggetto partecipante

❖ ALLEGATI al MODELLO A):

- Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante (allegato A.1)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (allegato A.2)

- eventuali atti di disciplina dei rapporti interni e verso terzi (allegato A.3)

- dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti oppure dichiarazione che ciascun operatore fornirà tutte le prestazioni e in quale percentuale, se definita tra gli operatori partecipanti (allegato A.4)

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila (allegato A.5)

- eventuali atti di disciplina dei rapporti interni e verso terzi (allegato A.6)

- dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli consorziati oppure dichiarazione che ciascun consorziato fornirà tutte le prestazioni e in quale percentuale, se definita (Allegato A.7)

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione firmata da tutti i componenti attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di accreditamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo – operatore che deve coincidere con il firmatario della presente istanza (allegato A.8)

b. l'impegno, in caso di accreditamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore identificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (allegato A.9)

- c. dichiarazione firmata da tutti i soggetti che parteciperanno al consorzio o raggruppamento in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli oppure dichiarazione che ciascun soggetto fornirà tutte le prestazioni e in quale percentuale, se definita (allegato A.10)
-l'indicazione di eventuale esenzione da bollo

● **MODELLO B) DICHIARAZIONI**

Questo modello deve essere compilato dal soggetto che si presenta singolarmente oppure dal mandatario del consorzio o raggruppamento costituito o dal capofila del consorzio o raggruppamento costituendo. Il modello deve inoltre essere sottoscritto per presa visione dagli enti partner, in caso di consorzi o raggruppamenti non ancora costituiti.

Il soggetto deve dichiarare:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli dal 94 al 98 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.
- l'osservanza delle disposizioni ex L. 68/1999 in merito alle norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili
- di garantire le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010
- di possedere almeno tre anni di esperienza nella gestione di servizi sociosanitari domiciliari, semiresidenziali e residenziali per conto di Enti pubblici oppure tre anni di esperienza nella gestione di servizi sociosanitari domiciliari per privati
- la dotazione organica
- il fatturato annuo dell'ultimo triennio
- di conoscere, accettare e impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita>) ed il Codice di Comportamento della Città (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>), fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023

Il soggetto deve impegnarsi a:

- sottoscrivere lo Schema di accordo allegato all'Avviso con la Città di Torino e l'Asl Città di Torino e rispettare le clausole in esso contenute
- sottoscrivere l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679)
- rispettare regole, requisiti di qualità, modalità di erogazione e tariffari di cui al succitato accordo nella fornitura di servizi domiciliari acquistati direttamente dalla persona beneficiaria, anche in assenza di finanziamento pubblico
- assicurare la stabilità occupazionale del personale impiegato secondo quanto previsto dalla normativa in materia e in analogia - ove applicabile - con l'art. 57 del D.lgs. 36 del 2023 e in applicazione di quanto previsto dal CCNL Cooperative Sociali anche nel caso di subentro nella gestione di progetti domiciliari già in essere con un precedente fornitore che ha cessato la propria attività in accreditamento
- stabilire all'avvio del servizio e garantire durante tutta la durata del servizio accordi di collaborazione con almeno 2 Agenzie per il lavoro qualificate dall'Amministrazione
- garantire la disponibilità a collaborare con altri soggetti accreditati o convenzionati con la Città e l'Asl, inclusi i fornitori del sistema delle cure domiciliari sanitarie, e garantire accordi a tal fine con tali soggetti
- garantire la disponibilità al lavoro in rete con gli altri soggetti del territorio, con particolare riguardo agli enti di terzo settore e alle organizzazioni di volontariato

- garantire alle persone, che già ne usufruiscono al momento della pubblicazione dell'Albo, la continuità del servizio di telesoccorso e di teleassistenza con ogni mezzo, ivi compreso l'affidamento del servizio stesso agli attuali fornitori
- operare, su richiesta delle Amministrazioni, sia all'esito delle procedure di selezione sia in relazione a progettualità/eventi di natura straordinaria, su un territorio della Città di Torino diverso da quello indicato nella domanda di accreditamento
- costituire una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a propria scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (ove compatibili), pari al 10 per cento dell'importo, come previsto dall'Avviso
- ottemperare entro 60 giorni dall'avvenuto accreditamento a tutti i requisiti previsti dal punto 6.3 dell'Avviso di accreditamento, inviando a tal fine apposita dichiarazione alle Amministrazioni contenente gli elementi per la relativa valutazione
- garantire le prestazioni obbligatorie di cui all'Art. 7, accettando le tariffe, modalità e tempi di attivazione in esse indicate
- garantire le prestazioni accessorie eventualmente indicate e declinate nel progetto e nel tariffario

❖ **ALLEGATI al MODELLO B):**

- Curriculum Vitae del Coordinatore/ricce Tecnico/a (allegato B.1)
- Dichiarazione di applicazione del CCNL Cooperative sociali o in alternativa dichiarazione di equivalenza tra il CCNL applicato e quello delle Cooperative sociali (allegato B.2) redatta da professionista iscritto ad ordine professionale, tenendo presenti le indicazioni fornite dall'Anac nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 (pagine 11,12 e 13) e pubblicata sul sito dell'Anac
- Dichiarazione in merito alle modalità con le quali sono garantite pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità (allegato B.3)
- Dettaglio dei contratti/fatture che dimostrino almeno tre anni di esperienza nella gestione di servizi sociosanitari domiciliari, semiresidenziali e residenziali per conto di Enti pubblici o tre anni di esperienza nella gestione di servizi sociosanitari domiciliari per privati (allegato B.4)
- Dettaglio del fatturato annuo dell'ultimo triennio con indicazione dell'importo relativo ai servizi socio – assistenziali e /o sociosanitari, indicando le tipologie di prestazioni fornite e le persone beneficiarie (allegato B.5)
- Dichiarazione con indicazione dei servizi che si intende affidare a terzi ad esclusione della prestazione dell'OSS e della funzione di coordinamento (allegato B.6)
- Dichiarazione di inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 159/2011 ss.mm.ii normativa antimafia (allegato B.7) (in bollo)
- Carta dei servizi (allegato B.8)
- Organigramma (allegato B.9)
- Accordi di collaborazione, protocolli di intesa e convenzioni con altri soggetti debitamente sottoscritti tra le parti (allegato B.10)

● **MODELLO C) DICHIARAZIONI**

Questo modello deve essere compilato a cura di ogni soggetto non capofila dei consorzi o raggruppamenti non ancora costituiti o di ogni soggetto non mandatario dei raggruppamenti costituiti

Il soggetto deve dichiarare:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli dal 94 al 98 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.
- l'osservanza delle disposizioni ex L. 68/1999 in merito alle norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili

- di garantire le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010
- l'esperienza nella gestione di servizi sociosanitari domiciliari, semiresidenziali e residenziali per conto di Enti pubblici oppure nella gestione di servizi sociosanitari domiciliari per privati
- la dotazione organica:
- il fatturato dell'ultimo triennio relativo a servizi socio-assistenziali e sociosanitari
- di conoscere, accettare e impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita>) ed il Codice di Comportamento della Città (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>), fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023

❖ **ALLEGATI al MODELLO C):**

Il soggetto deve allegare:

- Copia documento identità del dichiarante (allegato C.1)
- Dichiarazione di applicazione del CCNL Cooperative sociali o in alternativa dichiarazione di equivalenza tra il CCNL applicato e quello delle Cooperative sociali (allegato C.2) redatta da professionista iscritto ad ordine professionale, tenendo presenti le indicazioni fornite dall'Anac nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 (pagine 11,12 e 13) e pubblicata sul sito dell'Anac
- Dichiarazione in merito alle modalità con le quali sono garantite pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità (allegato C.3)
- Dettaglio del fatturato annuo dell'ultimo triennio con indicazione dell'importo relativo ai servizi socio – assistenziali e /o sociosanitari, indicando le tipologie di prestazioni fornite e le persone beneficiarie (allegato C.4)
- Dichiarazione di inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 159/2011 ss.mm.ii normativa antimafia (allegato C.5) (in bollo se dovuto)
- Carta dei servizi (allegato C.6)
- Organigramma (allegato C.7)

11.2 B) PROGETTO

Il progetto della gestione del servizio viene redatto in **non più di 30 pagine** Word A4 con font 12, interlinea singola e margini di 2 cm (sup, inf, dx, sx).

Il progetto deve sviluppare anche gli aspetti legati ai requisiti di cui al punto 6.3 e le modalità con le quali sono garantite pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il progetto dovrà essere sottoscritto, nell'ultima pagina, da tutti i soggetti partner di consorzi o raggruppamenti non ancora costituiti.

11.3 C) TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE (eventuale)

Il tariffario (con Iva inclusa) si riferisce alle eventuali prestazioni accessorie previste dal Progetto. Le tariffe dovranno essere scomposte, ai fini di consentire una valutazione comparata, nelle seguenti voci di costo: 1) prestazioni di personale; 2) costo dei materiali e strumenti; 3) oneri aziendali; 4) eventuale aliquota IVA applicata.

Vanno esplicitati, nella formulazione delle tariffe relative alle prestazioni di personale, il costo del lavoro e i costi per la sicurezza.

Il tariffario dovrà essere sottoscritto, nell'ultima pagina, da tutti i soggetti partner di consorzi o raggruppamenti non ancora costituiti.

11.4 Modalità di presentazione delle istanze

L'istanza e la documentazione relativa devono essere presentate esclusivamente via PEC **entro le ore 12 del giorno 28 Marzo 2024 a pena di irricevibilità.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario di ricezione della PEC da parte dell'Amministrazione. Si invitano pertanto i partecipanti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'istanza entro il termine previsto. L'operatore economico ha facoltà di inviare istanze successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'istanza presentata, antecedentemente alla chiusura della fase di presentazione delle istanze. L'Amministrazione considera esclusivamente l'ultima istanza presentata.

L'indirizzo PEC è: servizi.sociali@cert.comune.torino.it

L'oggetto della PEC deve essere: "Domanda di iscrizione all'Albo dei fornitori accreditati di prestazioni sociali e socio sanitarie Sezione C - progetti di Lungoassistenza sociosanitaria domiciliare per persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità".

La dimensione massima della PEC non deve essere superiore a 100 MB totali, tra testo e allegati, pena il rischio di non ricezione.

Non sono considerate valide le istanze presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (16 euro), salvo che il soggetto istante sia esentato dall'assolvimento di tale imposta, nel qual caso, nell'istanza deve essere indicata la causale di esenzione dall'imposta.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

A pena di inammissibilità dell'istanza, essa deve:

- essere redatta in lingua italiana;
- essere composta da 3 cartelle digitali zippate, protette da 3 diverse password, denominate:
 - A) Documentazione amministrativa
 - B) Progetto
 - C) Tariffario prestazioni accessorie (eventuale)

Il mancato invio delle cartelle A) e/o B) comporta l'esclusione dalla procedura.

Le password per l'apertura delle cartelle dovranno essere comunicate dai soggetti partecipanti il giorno di svolgimento della seduta di Commissione, un'ora prima dell'inizio della stessa, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate ai partecipanti con congruo preavviso.

La Città di Torino si riserva di domandare ai soggetti istanti, in qualsiasi momento, l'ostensione della documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché

di esperire, al medesimo fine, gli accessi consentiti dalla legge a banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

11.5 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare via PEC all'indirizzo servizi.sociali@cert.comune.torino.it (Oggetto: richiesta di chiarimenti su Avviso accreditamento Sezione C - progetti di Lungoassistenza sociosanitaria domiciliare) almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze e pubblicate in forma anonima con le relative risposte sulla pagina dell'Avviso almeno sette giorni prima della scadenza dello stesso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Nel rispetto dei principi di fiducia, risultato e leale collaborazione del codice, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o nell'Avviso di accreditamento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che l'Amministrazione non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

ART. 12 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione è composta da esperti del Comune e dell'ASL Città di Torino e viene nominata dal Direttore del Dipartimento Servizi Sociali, Sociosanitari e Abitativi solo dopo la scadenza del bando. Nell'espletamento del proprio compito e al fine della regolare iscrizione all'Albo dei Fornitori, la Commissione verifica la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per l'accREDITamento, la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati, la sussistenza delle condizioni che costituiscono cause di esclusione; inoltre, la Commissione definisce la composizione dell'Albo secondo i criteri di cui al presente avviso.

Le sedute della Commissione relative all'ammissibilità delle istanze sono pubbliche.

In sedute riservate verrà invece effettuata l'esame puntuale della documentazione e la valutazione dei progetti e delle eventuali prestazioni accessorie, con relative tariffe.

La Commissione si riserva di rinviare e/o sospendere l'esame delle domande di partecipazione, della documentazione e degli impegni contenuti nelle domande, fissando una o più date successive, prima di procedere all'accREDITamento dei soggetti partecipanti.

Il soccorso istruttorio avverrà con le modalità indicate all'articolo 101 del D.lgs 36/2023; in caso di inutile decorso del termine assegnato all'istante, l'Amministrazione procede all'esclusione dello stesso dalla procedura.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta progettuale e del tariffario.

Il risultato della procedura di accREDITamento sarà comunicato, a mezzo PEC, a tutti i soggetti partecipanti.

Il Dipartimento Servizi Sociali, Sociosanitari e abitativi provvederà a pubblicare nelle forme di rito e sul sito ufficiale del Comune di Torino l'Albo dei Fornitori accreditati di prestazioni sociali e socio sanitarie - Sezione C.

ART. 13 - CRITERI DI VALUTAZIONE

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte progettuali e delle prestazioni accessorie con relativi tariffari, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- assenza dei requisiti obbligatori
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i criteri stabiliti dal presente Avviso;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta progettuale .

Il RUP richiede all'istante la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'istante, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le proposte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

La Commissione valuterà la congruità, la completezza, la sostenibilità e la realizzabilità delle proposte progettuali con i criteri di cui all'art. 6.4.

L'assegnazione del punteggio alla proposta progettuale è effettuata ai soli fini della valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'accreditamento e per regolare la continuità degli interventi in caso di subentro a fornitore cessato.

ART . 14 - REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELL'ALBO

L'Albo dei Fornitori accreditati di prestazioni sociali e socio sanitarie Sezione C - progetti di Lungoassistenza sociosanitaria domiciliare per persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità è unico sul territorio cittadino, pertanto l'istanza si intende presentata per l'attività su tutto il territorio cittadino, salvo non sia diversamente specificato al momento della domanda ed espressamente indicata l'intenzione di operare solo su uno o alcuni distretti dei quattro distretti cittadini.

Qualora, in esito all'Avviso, un distretto resti scoperto, le Amministrazioni:

- aprono una manifestazione di interesse tra i soggetti partecipanti per vagliare eventuali disponibilità a coprire anche il distretto rimasto scoperto
- se la manifestazione di interesse va deserta, redistribuiscono i progetti già in corso nel distretto al fornitore dell'albo che ha totalizzato il maggior punteggio tra quelli con fatturato superiore al mediano, salva eccezionale, esplicita e motivata richiesta della singola persona beneficiaria ad avere altro fornitore, che verrà valutata dalle Amministrazioni, soprattutto in relazione ad eventuali contestazioni nei confronti del fornitore ritenute valide dalle Amministrazioni. Al momento della

scadenza dei PAI, la persona beneficiaria esercita il suo diritto di scelta verso eventuale altro fornitore.

L'Albo è pubblicato in ordine alfabetico per distretto, con l'evidenza - a soli fini informativi - del punteggio progettuale. La scelta del fornitore è effettuata dalla persona beneficiaria.

ART. 15 - ACCORDO

L'accreditamento e la conseguente iscrizione all'Albo Sezione C implica la stipula dell'Accordo secondo lo schema allegato al presente Avviso. Gli accordi potranno inoltre subire modifiche migliorative e/o di recepimento di normative nazionali e regionali, a seguito di apposito provvedimento dirigenziale o ulteriori modifiche a seguito della verifica prevista alla fine del primo anno di sperimentazione.

Qualora un soggetto accreditato non fosse attivato per un periodo superiore ai dodici mesi le Amministrazioni potranno procedere ad una verifica in interlocuzione con il soggetto accreditato, per valutare una eventuale cancellazione dall'Albo dei Fornitori.

ART. 16 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO, DEGLI ESITI DELLE ISTANZE E DELL'ALBO FORNITORI

Il presente Avviso e gli esiti delle istanze saranno pubblicati sul sito internet istituzionale della Città di Torino, alla pagina individuata dall'URL: <http://www.comune.torino.it/bandi>.

A conclusione della procedura di cui al presente bando, sarà data ai partecipanti comunicazione scritta via PEC relativa all'esito della propria istanza. In caso di Raggruppamenti o Consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

L'Albo Fornitori è pubblicato sul sito internet istituzionale della Città di Torino.

ART. 17 – REGIME TRANSITORIO

E' previsto un regime transitorio per i progetti attivi alla data di pubblicazione del nuovo Albo.

Alle persone con progetto attivo alla data di pubblicazione del nuovo Albo deve essere assicurata la continuità assistenziale alle condizioni in essere fino alla scadenza del PAI. Alla data di scadenza dei Pai in corso di validità, successiva alla pubblicazione del nuovo Albo, questi, se non cessano, verranno rinnovati alle condizioni previste dal presente Avviso, incluse quelle economiche, e dal nuovo modello di cure domiciliari.

Nel caso un fornitore del precedente albo non si riaccrediti, per garantire la continuità degli interventi e la possibilità di applicazione della clausola sociale, i progetti verranno riassegnati sino alla loro scadenza -alle condizioni in essere - al fornitore del distretto che abbia riportato il maggior punteggio tra quelli con fatturato superiore al mediano. Qualora più fornitori non si riaccreditino su un distretto, i progetti del distretto appartenenti al fornitore non riaccreditato con maggior fatturato vengono assegnati al nuovo fornitore del distretto che abbia riportato il miglior punteggio tra quelli con fatturato superiore al mediano, salva eccezionale, esplicita e motivata richiesta della singola

persona beneficiaria ad avere altro fornitore, che verrà valutata dalle Amministrazioni, soprattutto in relazione ad eventuali contestazioni nei confronti del fornitore ritenute valide dalle Amministrazioni; i progetti del fornitore non riaccreditato con secondo fatturato per grandezza vengono assegnati al fornitore del distretto che abbia riportato il secondo miglior punteggio e così via. Si fa riferimento in questi casi al fatturato dell'anno 2023 riferito ai soli servizi domiciliari resi nell'ambito del precedente albo.

I PAI così riassegnati proseguiranno con il nuovo fornitore fino alla scadenza mantenendo le condizioni in essere. Il rinnovo avverrà secondo le condizioni di cui al presente Avviso, incluse quelle economiche, e del nuovo modello di cure domiciliari, ferma restando la possibilità per la persona beneficiaria - al momento del rinnovo - di scegliere altro fornitore.

Le stesse regole valgono per la cessazione di un fornitore in corso di vigenza dell'Albo.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia in merito al presente avviso ed alla procedura di accreditamento e di iscrizione da esso disciplinata, il Foro competente è quello di Torino.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Città di Torino, la ASL Città di Torino e i fornitori accreditati si impegnano a trattare e conservare i dati raccolti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE di cui sopra, pubblicata sul sito internet:

<http://bandi.comune.torino.it/informazioni>.

A tal fine, i soggetti erogatori dei servizi/interventi oggetto del presente avviso si impegnano a sottoscrivere per accettazione gli atti di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali rispettivamente sottoposti dalla Città di Torino e dall'ASL Città di Torino: tali atti di nomina, allegato in calce ai contratti di concessione di servizio, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 20 RUP

Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Agnese Ambrosi.

La Dirigente
Dott.ssa Agnese Ambrosi